



Legge 26 giugno 2024, n. 86

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia
differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024:86>

Riccardo Orsini – Comitato centrale Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP



Art. 2
**Procedimento di approvazione delle intese
fra Stato e Regione 1/2**

1. Atto di iniziativa deliberato dalle **Regioni** sentiti gli **enti locali**.
2. Trasmissione dell'atto al **Presidente del Consiglio dei ministri** e al **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**.
3. Acquisizione della valutazione dei **Ministri competenti per materia** e del **Ministro dell'economia e delle finanze** (60 gg).
4. Avvio del negoziato con le **Regioni** da parte del **Presidente del Consiglio dei ministri** o del **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia; prima dell'avvio (a) si tiene conto del quadro finanziario della Regione e (b) si informano le **Camere** e la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** dell'atto di iniziativa).
5. Il **Presidente del Consiglio dei ministri**, anche su proposta del **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** o dei **Ministri competenti per materia**, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
6. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica è approvato dal **Consiglio dei ministri**, su proposta del **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il **Presidente della Giunta regionale** interessata.
7. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla **Conferenza unificata** per l'espressione del parere (60 gg).
8. Lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle **Camere** per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, udito il **Presidente della Giunta regionale interessata** (90 gg).



Art. 2
**Procedimento di approvazione delle intese
fra Stato e Regione 2/2**

9. Il **Presidente del Consiglio dei ministri** o il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, valutato il parere della **Conferenza unificata**, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario (90 gg).
10. Il **Presidente del Consiglio dei ministri**, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo, riferisce alle **Camere** con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.
11. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla **Regione** interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
12. Lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, su proposta del **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, è deliberato dal **Consiglio dei ministri**. (45 gg).
13. Con lo schema di intesa definitivo, il **Consiglio dei ministri**, su proposta del **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del **Consiglio dei ministri** per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il **Presidente della Giunta regionale** interessata.
14. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del **Consiglio dei ministri**, è immediatamente sottoscritta dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Presidente della Giunta regionale**.
15. Il disegno di legge, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle **Camere** per la deliberazione.



Variabili

1. Complessità iter - > tempo
2. Definizione Livelli Essenziali Prestazioni
(24 mesi¹)
3. Risorse economiche

¹ Art. 3, comma 1: ...il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi



La prima istanza 1/2

 **REGIONE DEL VENETO**
giunta regionale

Data 01 LUG. 2024 | Protocollo. N° 34663774.00.00.00.00 | Allegati N° 0

Oggetto: Ripresa del confronto per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Al Pregiatissimo Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it

Al Pregiatissimo Signor
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Sen. Roberto Calderoli
affariregionali@pec.governo.it



La prima istanza 2/2

Vi chiedo la disponibilità a concordare modalità e tempistiche per la ripresa del confronto per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, mediante la costituzione di un apposito Tavolo di negoziato.

Quanto sopra, a partire dalle 9 materie in cui non è prevista la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in base alla legge appena approvata:

1. Organizzazione della giustizia di pace;
2. Rapporti internazionali e con l'UE della Regione;
3. Commercio con l'estero;
4. Professioni;
5. Protezione civile;
6. Previdenza complementare e integrativa;
7. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
8. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
9. Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;



Proposta di posizionamento 1/2

Il Consiglio nazionale, pur riconoscendo le prerogative delle Regioni di assumere forme di ulteriore autonomia, ritiene indispensabile che:

- sia sempre garantita la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- si prevenga ogni eventuale discriminazione e disparità di accesso ai servizi essenziali sanitari e socio-sanitari in tutto il Paese;
- la responsabilità sulla disciplina delle professioni sanitarie resti una competenza esclusiva dello Stato.



Proposta di posizionamento 2/2

Il Comitato centrale, consapevole della delicatezza dell'argomento si è impegnato a:

- promuovere iniziative volte a supportare gli Ordini delle Regioni che richiederanno l'autonomia differenziata;
- assicurare il proprio contributo alle Istituzioni nella definizione e nel monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
- sostenere la piena valorizzazione delle professioni sanitarie rappresentate, affinché possa essere ovunque garantito quanto di loro specifica competenza.



Indice di *Performance* (0 Perf. peggiore; 1 Perf. ottima)

Rapporto CREA sanità 2024 e 2023

https://www.creasanita.it/wp-content/uploads/2024/06/Executive-summary_2024.pdf

Indice di *Performance* Generale (range 0-1)



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)